

REGOLAMENTO-QUADRO
SULLE FUNZIONI E IL COORDINAMENTO DEI CORSI DI STUDIO
adeguato con D.P. 29 dell'11 marzo 2019 ai sensi dell'art. 30 dello Statuto

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e il coordinamento dei Corsi di studio, in conformità allo Statuto, al Regolamento didattico d'Ateneo (di seguito anche RDA), al Regolamento generale e alla Carta della Qualità dell'Ateneo. Il regolamento si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale. Si applica inoltre, nei limiti della compatibilità con i rispettivi regolamenti, ai corsi post-laurea.
2. La promozione e l'organizzazione delle funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative compete alle singole Facoltà, le quali, in quanto strutture dipartimentali, curano anche le attività scientifiche e quelle ad esse correlate.
3. Le attività didattiche delle Facoltà sono strutturate in Corsi di studio (di seguito CdS), tra i quali rientrano i Corsi di laurea del primo ciclo dell'istruzione superiore, indicati di norma con la sigla "L" integrata da un codice numerico che ne fissa la classe di laurea di appartenenza; i Corsi di laurea del secondo ciclo dell'istruzione superiore, indicati di norma con la sigla "LM" completata con un codice numerico che ne fissa la classe di laurea magistrale di appartenenza; e i corsi di laurea a ciclo unico (in cui sono unificati il primo e il secondo ciclo), indicati di norma con la sigla "LM c.u." accompagnata da un codice numerico per individuarne la classe di appartenenza.
4. I Corsi di studio del terzo ciclo dell'istruzione superiore, denominati Dottorati di ricerca o Corsi di specializzazione, e i master di primo e di secondo livello, appartenenti al secondo ciclo, adottano le misure previste nel presente regolamento in quanto compatibili con il decreto che li istituisce e con i regolamenti di ambito.
5. Tutti i Corsi di studio afferiscono ad una Facoltà dell'Ateneo. Ove necessario, in sede di istituzione se ne può prevedere l'afferenza a più Facoltà, anche di atenei diversi, fermo restando il coordinamento in capo ad una sola struttura dipartimentale.

Art. 2 - Organi dei Corsi di studio

1. Sono organi dei Corsi di laurea e di laurea magistrale:
 - a. il Consiglio di Corso di studi;
 - b. il Coordinatore;
 - c. il Gruppo del Riesame.
2. Sono organi dei Corsi di studio post-laurea:
 - a. il Collegio dei docenti;
 - b. il Direttore del Corso.
3. Sono organi di valutazione degli studenti:
 - a. le Commissioni di esame;
 - b. le Commissioni di laurea.

Art. 3 - Inquadramento giuridico fondamentale dei Corsi di studio

1. I Corsi di studio sono istituiti con decreto del Rettore che ne emana anche il relativo ordinamento al termine del processo istitutivo previsto nello Statuto e nel Regolamento generale. L'ordinamento di ciascun CdS istituito è allegato al RDA e ne costituisce parte integrante. Sono elementi essenziali dell'ordinamento quelli indicati nel Regolamento didattico di Ateneo e nelle disposizioni ministeriali vigenti all'atto della istituzione di ciascun Corso di studi.
2. I Corsi sono attivati con delibera del Consiglio di amministrazione. Prima dell'avvio delle attività didattiche, essi devono avere esitato il procedimento per l'accreditamento sulla base dei criteri stabiliti nel sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo.
3. Le norme di funzionamento didattico di ogni Corso di studi sono fissate nel relativo regolamento, che deve essere conforme ai criteri stabiliti all'articolo 10 del Regolamento didattico di Ateneo.
4. Ai sensi dell'articolo 12 del D.M. 270/2004, le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle singole Facoltà, previo parere favorevole della rispettiva Commissione paritetica docenti-studenti. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato accademico.
5. I tratti essenziali dei singoli insegnamenti sono resi pubblici attraverso appositi documenti di trasparenza, nei quali sono fissate tra l'altro le eventuali propedeuticità e le modalità di accertamento dei livelli di apprendimento conseguiti.

Art 4 - Consiglio del Corso di studi e Collegio dei docenti

1. Al complessivo coordinamento di ogni Corso di studi è preposto un Consiglio di CdS (di seguito anche CCdS) che coincide con l'assemblea dei docenti di ruolo e non di ruolo che prestano attività didattica nello stesso Corso. Nei corsi post-laurea, si adotta la denominazione di Collegio dei docenti.
2. Quando l'ordinamento di un CdS sia stato posto ad esaurimento, i docenti che vi prestano attività didattica confluiscono nel Consiglio del CdS attivo nella stessa classe di laurea o di laurea magistrale o, se mancante, nella classe più affine.
3. Il CCdS è presieduto da un docente di ruolo nell'Ateneo, nominato annualmente dal Presidente dell'Università su proposta del Rettore. Il presidente del CCdS assume anche le funzioni di coordinatore responsabile del complessivo funzionamento del CdS. Egli designa, tra i docenti di ruolo dell'Università che siano membri dello stesso Consiglio, il vicepresidente, che lo coadiuva nel coordinamento. Egli designa inoltre il docente verbalizzante ad inizio delle sedute del Consiglio.
4. Al Consiglio di CdS spetta la concreta implementazione delle indicazioni date dalla rispettiva Facoltà nelle seguenti materie:
 - a. schema di ordinamento degli studi;
 - b. criteri dettagliati di ammissione degli studenti;
 - c. criteri di organizzazione e funzionamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti;
 - d. proposte di eventuali attività didattiche integrative;
 - e. organizzazione delle attività di valutazione degli apprendimenti;
 - f. assistenza scientifica agli studenti laureandi.
5. Il Consiglio attende inoltre ai compiti che il Regolamento didattico di Ateneo affida ai singoli Corsi di studio, con particolare riferimento alle funzioni di orientamento, insegnamento, tutorato e mobilità nazionale e internazionale, valutazione e riconoscimento dei crediti formativi.
6. Al Consiglio spetta, infine, l'esercizio ottimale delle competenze organizzative e decisionali ad esso comunque rimesse dai regolamenti, dalle linee guida, dalle direttive e dalle deliberazioni dell'Università e della Facoltà.
7. Il Consiglio di Corso di studi può istituire Commissioni cui delegare alcune funzioni istruttorie o demandare lo svolgimento di particolari attività, riservandosi comunque la deliberazione su quanto istruito dalle Commissioni.
8. Il Consiglio di Corso di studi delibera con la presenza di almeno cinque membri dei quali almeno tre docenti strutturati incluso il presidente o il vicepresidente. Il Preside di Facoltà ha diritto a partecipare alle sedute dei CCdS e deve pertanto esserne informato preventivamente.
9. Nei corsi post-laurea, il coordinamento è affidato ad un Direttore con le procedure stabilite nei relativi regolamenti.
10. L'elenco schematico delle decisioni assunte dal Consiglio di Corso di studi è approvato seduta stante e trasmesso entro i successivi due giorni lavorativi, anche in assenza di approvazione del relativo verbale, agli indirizzi istituzionali di posta elettronica del Preside della Facoltà, del Presidente dell'Ateneo, del Rettore e del Direttore Generale, affinché ciascuno possa prenderne conoscenza e possa adottare le conseguenti determinazioni. Le decisioni assunte sono efficaci dal giorno successivo a tale trasmissione, mentre sono considerate non adottate in assenza di tale adempimento. Il presidente della seduta è responsabile della trasmissione anche agli indirizzi istituzionali di posta elettronica degli assenti.
11. Il verbale della riunione, qualora non venga approvato seduta stante, è posto in approvazione in apertura della seduta successiva. Al verbale possono essere allegati, su valutazione insindacabile di chi presiede la seduta, atti o brevi dichiarazioni a cura dei singoli consiglieri.

Art. 5 - Gruppo del Riesame del Corso di studi

1. Nell'ambito di ciascun Corso di studi è costituito il Gruppo del riesame, che partecipa al processo di assicurazione della Qualità secondo le linee guida dell'Agenzia nazionale e i documenti ministeriali e di Ateneo che le recepiscono.
2. Il Gruppo di riesame è costituito da cinque membri: il Coordinatore del Corso di studi, che lo presiede; il docente responsabile del sistema di AQ del Corso di studi, nominato dal Presidente dell'Università sentito il Preside competente; due rappresentanti degli studenti su base elettiva; un rappresentante del personale amministrativo addetto al Corso, indicato dal Direttore Generale.

Art. 6 - Coordinamento delle attività di insegnamento e di valutazione

1. Il Coordinatore e il Consiglio di Corso di studi assicurano il coordinamento iniziale e continuo dell'organizzazione dell'insegnamento e del tirocinio, della valutazione, nonché, ove previste, dell'assistenza alla redazione delle tesi finali, con l'obiettivo di consentire agli studenti di potere accedere a tutti i servizi nel rispetto della più equilibrata distribuzione dei carichi dei

- docenti, dell'impegno degli stessi studenti e dell'uso delle infrastrutture e apparecchiature dell'Ateneo secondo i criteri indicati dalla Facoltà a norma dell'articolo 15 dello Statuto.
2. Le segreterie di Facoltà supportano l'organizzazione dei Corsi di studio nell'ambito della complessiva attività di pianificazione della Facoltà. Gli spazi e le strutture della Facoltà sono posti a disposizione dei docenti secondo appositi piani coordinati con l'Ufficio Didattica e Ricerca, che si avvale dei responsabili amministrativi delle singole segreterie. I docenti rappresentano le loro esigenze relative agli spazi e alle tecnologie didattiche direttamente al Preside della Facoltà, ovvero per il tramite del Coordinatore del Corso di studi.
 3. In particolare gli organi dello stesso Corso di studi assicurano la distribuzione equa degli insegnamenti nelle diverse annualità del Corso, nell'ambito di una stessa annualità e nelle altre unità temporali fino all'articolazione delle singole giornate. Essi tengono conto delle eventuali propedeuticità, evitano sovrapposizioni di attività tali da impedire agli studenti di parteciparvi, si adoperano affinché a parità di numero di crediti corrisponda, nelle diverse discipline, la richiesta di un impegno analogo da parte degli studenti.
 4. Il presidente del CCdS cura la composizione delle incoerenze. Ove le incoerenze dovessero perdurare, il Preside della Facoltà adotta direttamente i provvedimenti necessari a rimuoverle.
 5. Nelle attività di complessivo coordinamento, il Consiglio di Corso di studi tiene conto delle indicazioni e delle eventuali criticità emerse nell'ambito del Sistema di assicurazione della qualità, sia a livello di Ateneo che a livello di Corso di studi, con particolare riferimento ai suggerimenti degli organi di valutazione.
 6. Il Consiglio di Corso di studi programma, almeno ogni semestre, il calendario delle attività di valutazione e lo invia al Preside per eventuali esigenze di coordinamento. Ove non sussistano rilievi entro i successivi dieci giorni, il calendario si intende operativo. I Corsi di Dottorato, di Specializzazione, di Master possono adottare calendari di esame con specifica articolazione.
 7. A norma dell'articolo 20 del Regolamento didattico di Ateneo, i CCdS assicurano per ogni anno accademico almeno un appello straordinario riservato agli studenti lavoratori.

Art. 7 - Commissioni per la valutazione del rendimento degli studenti

1. La valutazione del rendimento degli studenti si tiene davanti a commissioni di esame presiedute di norma dal docente che ha tenuto l'insegnamento corrispondente o che ne ha svolto almeno uno dei moduli costitutivi. In casi eccezionali, valutati dal Preside, la presidenza della commissione può essere affidata ad un diverso docente appartenente pur sempre ai ruoli dell'Università. Gli altri membri della commissione possono essere professori, ricercatori o cultori della materia. Durante le attività di valutazione degli studenti devono essere compresenti almeno due membri della commissione, fra i quali il presidente. Nel corso dello svolgimento di prove scritte, deve essere assicurata in sede la presenza di almeno un membro della commissione.
2. Gli esami si tengono nelle sedi dell'Università o in spazi comunque individuati dall'Ateneo, resi accessibili al pubblico per tutta la durata delle prove nei limiti e secondo le modalità di cui al Regolamento-Quadro sul Calendario delle attività didattiche e sulla trasparenza nelle procedure di valutazione degli apprendimenti.
3. Le commissioni d'esame sono nominate dal Consiglio di corso di studi, che può delegare la nomina al Coordinatore del Corso stesso. Al riguardo, si tiene conto delle previsioni contenute all'articolo 23 del Regolamento didattico di Ateneo.
4. Le commissioni per la prova finale di laurea sono composte da almeno tre membri di cui almeno due debbono essere professori o ricercatori di ruolo nell'Ateneo. Le commissioni per la prova finale di laurea magistrale sono composte da almeno cinque membri di cui almeno tre debbono essere professori o ricercatori di ruolo nell'Ateneo.
5. La commissione di laurea o di laurea magistrale è nominata con provvedimento del Preside della Facoltà. Presidente è il componente professore ordinario coordinatore del Corso di studi o, in mancanza, il componente professore ordinario più anziano nel ruolo. In assenza di un professore ordinario, la commissione è presieduta dal componente coordinatore del corso di studi, anche se associato, ovvero in mancanza, da altro componente professore associato.

Art. 8 - Disposizioni conclusive

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio al Regolamento didattico di Ateneo ed alle altre norme di esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento didattico di Ateneo, sono fatte salve le prerogative e le competenze eventualmente attribuite ai comitati paritetici speciali nelle convenzioni per l'attivazione di corsi di studio in convenzione con altri atenei italiani e esteri.